

ammissibilità dei rifiuti in discarica” - provenienti dalla bonifica dei siti industriali di Coroglio Bagnoli e degli eventuali ulteriori rifiuti aventi le medesime caratteristiche di cui al suddetto articolo 2 del Decreto 3 marzo 2003 provenienti dalla rimozione della colmata, ove non risultasse possibile nei tempi previsti, il riutilizzo degli stessi da parte dell'Autorità portuale di Napoli, un'area di circa 360000 mq, sita in Comune di Napoli, circoscrizione di Pianura, individuata con il numero 18 nella tavola 1 e meglio descritta nella tavola 3, tavole allegate alla delibera medesima;

VISTO l'Accordo di Programma tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, Regione Campania, Comune di Napoli, Commissario per l'emergenza rifiuti e bonifiche e tutela delle acque ex OPCM 2525/ 1996, Autorità Portuale di Napoli, Bagnolifutura S.p.A sottoscritto a Napoli il 17 luglio 2003 nel quale si prevede che ai fini della copertura dei costi del piano di completamento della bonifica e del ripristino ambientale dell'area industriale di Bagnoli il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio eroghi alla Bagnolifutura S.p.A risorse pari a 75.059.174,00 euro, l'Autorità Portuale di Napoli sostenga i costi, stimati in 43.997.790, 00 euro, per lo smantellamento della colmata a mare, il trattamento ed il trasporto dei materiali derivanti dalla stessa al fine dell'impiego dei medesimi per la realizzazione del terminal di Levante, il Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti e bonifiche e tutela delle acque ex OPCM 2425/1996 sostenga i costi di smaltimento dei rifiuti derivanti dalla bonifica dei suoli di cui al comma 2 stimati in 15.000.000, 00 euro, la Bagnolifutura S.p.A. provveda alla conservazione dei manufatti di archeologia industriale il cui costo è stimato in 17.321.000,00 euro ricorrendo al meccanismo del project financing ovvero con mezzi propri.

CONSIDERATO che l'Accordo prevede altresì che qualora l'Autorità Portuale di Napoli non provveda nei tempi previsti dal cronoprogramma a smantellare la colmata a mare e a ricollocare il materiale nel terminal di Levante, il Commissario si impegni ad attuare gli interventi previsti al comma 14 dell'articolo 1 del decreto legge 486/96 convertito con modificazioni nella legge 582/96 in ordine al ripristino della morfologia naturale della linea di costa ed in particolare all'eliminazione della colmata anche attivando le procedure di ripristino a carico dei concessionari nonché a conferire al Comune di Napoli l'ulteriore somma di 10 milioni di euro per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla rimozione della colmata medesima

VISTA la tabella riepilogativa dei costi del piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli ed il quadro finanziario relativo trasmessa dalla Bagnolifutura S.p.A. con nota prot.615/CB/im del 11 luglio 2003, allegata all'Accordo di programma 17 luglio 2003, che modifica alla luce dell'Accordo medesimo il quadro finanziario trasmesso con la nota prot. n. 355/CB/im del 13 novembre 2002 della Bagnolifutura S.p.A. prevedendo un costo totale del Piano pari a 151.377.964,00 euro di cui 45.992.794,00 euro per la bonifica (caratterizzazione, scavo, movimentazione, vagliatura, lavaggio riutilizzo, sistemazione superficiale, disinquinamento acque sotterranee), 8.946.874,00 euro per trasporto e conferimento a discarica dei rifiuti non pericolosi, 6.486.220,00 euro per trasporto e discarica rifiuti inerti, 15.000.000,00 euro per costruzione discarica per rifiuti inerti, coltivazione, chiusura ed attività post operam, 6.743.824,00 per demolizioni di strutture civili ed impianti e smaltimento dei relativi rifiuti prodotti, 17.321.000,00 euro per conservazione immobili archeologia industriale, 6.889.462,00 per imprevisti, 43.997.790,00 euro per rimozione della colmata Bagnoli a carico dell'Autorità portuale di Napoli;

CONSIDERATO che il predetto quadro finanziario trasmesso con la nota prot.615/CB/im del 11 luglio 2003 prevede altresì una ipotesi subordinata in caso di mancato intervento dell'Autorità portuale di Napoli, secondo la quale la rimozione della colmata a mare è effettuata a carico del Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque ex OPCM 2425/96 e della Bagnolifutura S.p.A. con un onere complessivo di 28.500.000,00 euro;

VISTO il piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dalla società Bagnolifutura S.p.A. con nota prot. n. 626/SS/im del 21 luglio 2003 che modifica alla luce dell'Accordo di programma 17 luglio 2003, il piano presentato dalla Bagnolifutura medesima con nota del 29 luglio 2002 prot. n. 254/SS/im;

VISTO il cronoprogramma trasmesso dalla Bagnolifutura S.p.A. con la predetta nota prot. n. 626/SS/im del 21 luglio 2003 che modifica, alla luce dell'Accordo di programma 17 luglio 2003, il cronoprogramma allegato al piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli trasmesso dalla Bagnolifutura S.p.A. con nota del 29 luglio 2002 prot. n. 254/SS/im ;

RITENUTO pertanto di dover provvedere all'approvazione del Piano di completamento, che deve essere finanziato con le risorse messe a disposizione dai soggetti firmatari del citato Accordo quadro del 17 luglio 2003;

VISTO, inoltre, il comma 20 del già citato articolo 114, il quale prevede che il decreto di cui al comma 17 dovrà indicare altresì un elenco di aree industriali prioritarie, ivi comprese quelle ex estrattive minerarie, rientranti in un piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale, nonché le modalità per la redazione dei relativi piani di recupero;

RITENUTO di dover sottoporre il predetto piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale, all'approvazione del CIPE;

TENUTO conto che ai sensi dell'articolo 18, comma 10, della legge 31 luglio 2002, n. 179, le Regioni possono adottare per i siti industriali da bonificare di loro competenza procedure che consentono di porre il costo della bonifica a carico di soggetti diversi da quelli obbligati;

TENUTO conto che tali procedure non siano utilizzabili nel caso di aree ex estrattive minerarie attese le difficoltà di valorizzazione dell'area bonificata;

RITENUTO pertanto di destinare prioritariamente le risorse finanziarie disponibili a favore delle sole aree ex estrattive minerarie;

VISTE le proposte relative alle aree ex estrattive minerarie presentate dalle Regioni Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Sicilia, Toscana, Valle d'Aosta per l'inserimento nel Piano straordinario per la bonifica ed il recupero ambientale di cui al comma 20 dell'articolo 114 della legge 23 dicembre 2000, n.388;

RITENUTO di ripartire le risorse disponibili, tenendo conto:

- dell'esigenza di riservare al Mezzogiorno ai fini del soddisfacimento del principio di addizionalità delle risorse comunitarie, una quota non inferiore al 30% delle risorse destinate al programma di cui trattasi;
- delle indicazioni dei fabbisogni finanziari indicati dalle Regioni in relazione all'estensione dell'area, alle caratteristiche di rischio sanitario e ambientale derivanti dall'inquinamento dell'area, alla natura ed all'urgenza degli interventi di messa in sicurezza d'emergenza all'impatto ambientale e socioeconomico causato dall'inquinamento dell'area, ai particolari valori naturalistici e paesaggistici delle aree e dei territori interessati;

RITENUTO opportuno demandare ad appositi accordi di programma, da stipularsi tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e le singole Regioni e Province Autonome interessate, l'individuazione dei soggetti beneficiari nonché la definizione delle modalità, delle condizioni e dei termini per la redazione dei piani di recupero e per l'erogazione dei finanziamenti, trasferendo alle Regioni medesime, con successivi decreti, le risorse finanziarie disponibili;

VISTO il decreto in corso di registrazione con il quale il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ha ripartito le risorse del Fondo unico per gli investimenti ambientali attribuendo al Servizio RIBO le risorse pari a 30.987.414,00 euro a carico della quale sono posti i costi del progetto di bonifica di Bagnoli (25.822.845,00 euro) nonché quelli degli interventi di bonifica e ripristino ambientale delle aree ex estrattive minerarie individuate con il presente decreto (5.164.569,00 euro);

VISTI i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

DECRETA:

Articolo 1

(Approvazione del Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli)

1. È approvato il Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli di cui all'articolo 114, comma 17, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 presentato dalla Bagnolifutura S.p.A. e menzionato nelle premesse (all. 1).
2. Sono altresì approvati gli allegati costituiti dalla relazione tecnico economico sullo stato di avanzamento degli interventi già realizzati, dal cronoprogramma relativo all'esecuzione dei lavori futuri e dal parere motivato del Comune di Napoli.
3. Il Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli di cui al comma 1 dovrà attenersi alle prescrizioni approvate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute e d'intesa con la Regione Campania.

Articolo 2

(Costo totale del Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli)

1. Il costo totale del Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli è pari a 151.377.964,00 euro di cui 45.992.794,00 euro per la bonifica (caratterizzazione, scavo, movimentazione, vagliatura, lavaggio riutilizzo, sistemazione superficiale, disinquinamento acque sotterranee), 8.946.874,00 euro per trasporto e conferimento a discarica dei rifiuti non pericolosi, 6.486.220,00 euro per trasporto e discarica rifiuti inerti, 15.000.000,00 euro per costruzione discarica per rifiuti inerti, coltivazione, chiusura ed attività post operam, 6.743.824,00 per demolizioni di strutture civili ed impianti e smaltimento dei relativi rifiuti prodotti, 17.321.000,00 euro per conservazione immobili archeologia industriale, 6.889.462,00 per imprevisti, 43.997.790,00 euro per rimozione della colmata Bagnoli a carico dell'Autorità portuale di Napoli.
2. In caso di mancato intervento dell'Autorità portuale di Napoli, la rimozione della colmata a mare è effettuata in parte a carico del Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque ex OPCM 2425/96 con un onere di 22.500.000,00 euro ed in parte a carico della BagnoliFutura S.p.A. con un onere di 6.000.000,00 euro, per un totale di 28.500.000,00 euro.

Articolo 3

(Impegni)

1. Ai fini dell'attuazione del Piano di Completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli, ai sensi dell'Accordo di programma del 17 luglio 2003 citato in premessa e parte integrante del presente decreto:
 - o Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, a titolo di concorso agli oneri derivanti dall'attuazione del piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli ed in particolare degli oneri derivanti dalle attività di bonifica, inclusive della caratterizzazione, separazione e trattamento dei terreni da realizzarsi nell'area oggetto della bonifica medesima, previste dal progetto definitivo di bonifica approvato con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute e d'intesa con la Regione Campania, erogherà alla Bagnolifutura S.p.A., con le modalità di cui al successivo articolo 3, risorse pari a 75.059.174,00 euro, da considerarsi quale tetto massimo di spesa;
 - o L'Autorità Portuale di Napoli sostiene i costi, stimati in 43.997.790, 00 euro, per lo smantellamento della colmata a mare, il trattamento ed il trasporto dei materiali derivanti dalla stessa al fine dell'impiego dei medesimi per la realizzazione del terminal di Levante;
 - o Il Commissario di Governo per l'emergenza rifiuti e bonifiche e tutela delle acque ex OPCM 2425/1996 sostiene i costi di smaltimento dei rifiuti derivanti dalla bonifica dei suoli di cui al comma 2 stimati in 15.000.000, 00 euro. Qualora l'Autorità Portuale di Napoli non provveda nei tempi previsti dal cronoprogramma a smantellare la colmata a mare e a ricollocare il materiale nel terminal di Levante,

- il Commissario si impegna altresì ad attuare gli interventi previsti al comma 14 dell'articolo 1 del decreto legge 486/96 convertito con modificazioni nella legge 582/96 in ordine al ripristino della morfologia naturale della linea di costa ed in particolare all'eliminazione della colmata anche attivando le procedure di ripristino a carico dei concessionari nonché a conferire al Comune di Napoli l'ulteriore somma di 10 milioni di euro per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla rimozione della colmata medesima;
- o La Bagnolifutura S.p.A. provvede alla conservazione dei manufatti di archeologia industriale il cui costo è stimato in 17.321.000,00 euro ricorrendo al meccanismo del project financing ovvero con mezzi propri.

Articolo 4

(Fonti di finanziamento e modalità di trasferimento delle risorse)

1. Il Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli di cui all'articolo 1 del presente decreto, così come riepilogato nel quadro finanziario all. 1bis è finanziato con le risorse previste dall'articolo 114, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 pari a euro 75.059.174,00 e con le risorse indicate nell'Accordo di Programma 17 luglio 2003 che prevede che:
 - o Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede alla copertura dell'impegno di cui all'art. 2, comma 2 a valere sulle risorse di cui alla legge 388/2000 articolo 144, comma 17;
 - o L'Autorità Portuale provvede alla copertura dell'impegno di cui all'art. 2, comma 3 con i finanziamenti provenienti da fondi ordinari del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, da fondi dalla legge 413/98 e dal D.M. 2 maggio 2001 per i quali l'Autorità ha stipulato appositi contratti di mutuo con Istituti bancari. Gli ulteriori interventi previsti nel Programma Triennale saranno coperti, in carenza di finanziamenti statali, con risorse dell'Autorità Portuale;
 - o Il Commissario di Governo provvede alla copertura degli impegni previsti all'art. 2, comma 4 con le risorse di cui all'Ordinanza commissariale n. 194 del 5 luglio 2003 nonché con le risorse di cui all'articolo 1 comma 14 del Decreto legge 486/96 convertito con modificazioni nella legge 582/96;
 - o La BagnoliFutura S.p.A. provvede alla copertura dell'impegno di cui all'art. 2, comma 5 con ricorso al project financing o con risorse del proprio bilancio giuste le delibere del Consiglio di Amministrazione del 11/11/2002 e 13/1/2003.
2. L'onere previsto a carico dello Stato a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'attuazione del Piano di completamento della bonifica e risanamento dell'area industriale di Bagnoli pari a 75.059.174,00 euro è erogato secondo le seguenti modalità:
 - o 1° rata pari al 10% dell'importo totale, all'apertura dei cantieri di bonifica;
 - o 2° rata pari al 25% dell'importo totale successivamente alla notificazione dell'attestazione ed alla verifica della medesima da parte del Nucleo di Valutazione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio secondo la quale è stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori il cui importo risulti non inferiore al 30% del costo complessivo di tutte le attività previste dai commi 2 e 5 dell'articolo 2 del presente Accordo;

- 3° rata pari al 25% dell'importo totale, successivamente alla notificazione dell'attestazione ed alla verifica della medesima da parte del Nucleo di Valutazione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio secondo la quale è stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori il cui importo risulti non inferiore al 60% del costo complessivo di tutte le attività previste dai commi 2 e 5 dell'articolo 2 del presente Accordo;
 - 4° rata pari al 30% dell'importo totale, successivamente alla notificazione dell'attestazione ed alla verifica della medesima da parte del Nucleo di Valutazione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio secondo la quale è stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori il cui importo risulti non inferiore al 90% del costo complessivo di tutte le attività previste dai commi 2 e 5 dell'articolo 2 del presente Accordo;
 - 5° rata pari al 5% dell'importo totale, successivamente alla notificazione dell'attestazione ed alla verifica della medesima da parte del Nucleo di Valutazione del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio secondo la quale è stato raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori il cui importo risulti non inferiore al 100% del costo complessivo di tutte le attività previste dai commi 2 e 5 dell'articolo 2 del presente Accordo;
 - 5% dopo la notificazione della certificazione ex articolo 12 del D.M. 471/99 da parte della Provincia di Napoli.
3. L'inizio dei lavori di bonifica è subordinato all'approvazione da parte del Comune di Napoli del progetto della discarica dove verranno conferiti i rifiuti derivanti dalle attività di bonifica.
4. L'onere previsto a carico del Commissario di Governo Presidente della Regione Campania pari a 15.000.000,00 euro a valere sui fondi a lui trasferiti dalla Regione Campania per la specifica finalità è erogato con le modalità fissate dalla delibera di Giunta regionale n.2284 del 4 luglio 2003; sono subordinate alle modalità da stabilirsi con Ordinanza commissariale le assegnazioni degli eventuali ulteriori 10 milioni di euro in ottemperanza all'articolo 2 comma 4 del presente Accordo.

Articolo 5

(Svincolo della fidejussione)

1. La fidejussione prestata dalla Bagnolifutura S.p.A. a garanzia della corretta esecuzione e del completamento degli interventi come previsti nel progetto definitivo di bonifica approvato, pari al 20% di 75.059.174,00 euro sarà svincolata solo successivamente alla notificazione da parte della Provincia di Napoli della certificazione di cui all'articolo 12 del D.M. 471/99 di tutte le attività previste dal Piano ivi compresa l'eliminazione della colmata a mare.

Articolo 6

(Disciplina del Piano)

1. All'attuazione del Piano si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di bonifiche e ripristino ambientale dei siti inquinati con riferimento al D.M. 25 ottobre 1999, n.471 nonché quelle vigenti in materia di appalti e di opere pubbliche ove ne ricorrano presupposti e condizioni.

2. Le attività contrattuali necessarie all'attuazione del Piano sono disposte in accordo con le procedure ed i criteri stabiliti nel "Protocollo di legalità" stipulato tra il prefetto di Napoli e le parti firmatarie dell'Accordo di programma 17 luglio 2003.

Articolo 7

(Vigilanza, monitoraggio e controllo)

1. Ai sensi dell'art. 114, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la vigilanza, il monitoraggio e il controllo sulla corretta e tempestiva attuazione del piano di recupero di Bagnoli è attribuita al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. Contestualmente cessano le loro funzioni il Comitato di coordinamento e di Alta Vigilanza e la commissione per il controllo ed il monitoraggio di cui all'art. 1, comma 4, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582.
3. Il Ministero delle attività produttive continua a gestire le disponibilità in conto residui dei fondi del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1996, n. 582, per le pregresse attività svolte ivi compresi gli oneri di funzionamento del Comitato di Coordinamento e di Alta Vigilanza e la commissione per il controllo ed il monitoraggio di cui all'art. 1, comma 4, della medesima legge 582 del 1996.

Articolo 8

(Bonifica e recupero ambientale di aree ex estrattive minerarie)

1. E' approvato a stralcio del Piano straordinario per la bonifica ed il recupero ambientale previsto all'articolo 114, comma 20, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, un primo elenco di aree ex estrattive minerarie oggetto di interventi di bonifica e recupero ambientale che allegato al presente decreto con la ripartizione delle risorse immediatamente disponibili ne fa parte integrante. Il Piano straordinario per la bonifica ed il recupero ambientale sarà sottoposto all'approvazione del CIPE entro novanta giorni dalla data del presente decreto, previo parere della Conferenza Stato Regioni. Le risorse del predetto Piano straordinario per la bonifica ed il recupero ambientale saranno destinate in misura non inferiore al 30% alle regioni del Mezzogiorno.
2. I singoli interventi oggetto di finanziamento sono individuati nell'ambito di appositi accordi di programma fra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, la Regione competente per territorio, la Provincia, i Comuni ed i soggetti pubblici e privati interessati. Negli accordi di programma sono definite le modalità per la redazione dei piani di recupero.
3. Agli interventi di bonifica e recupero ambientale individuati nell'ambito dagli accordi di programma si applicano le procedure, i limiti di accettabilità, i criteri stabiliti nel D.M. 25 ottobre 1999, n. 471.
4. Gli interventi sono finanziati con le risorse previste dall'art. 114, comma 20, della legge 29 dicembre 2000, n. 388 pari a 14.884.689,00 euro iscritte sullo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e con le eventuali

risorse attivate da parte dei soggetti sottoscrittori degli accordi di programma di cui al comma 2 del presente articolo.

5. Le risorse sono trasferite alle Regioni e alle Province autonome interessate e sono utilizzate con le modalità ed i termini stabiliti negli accordi di programma, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Articolo 9 (Monitoraggio e controllo)

1. Il monitoraggio sull'attuazione degli interventi previsti negli accordi di programma potrà essere effettuato, anche ai fini dell'attivazione delle procedure di revoca, dalla Regione interessata nell'ambito delle ordinarie attività tramite gli organismi istituzionalmente competenti, ovvero anche avvalendosi delle ARPA. A tal fine, nell'ambito dell'Accordo di programma potrà essere prevista la nomina da parte della Regione interessata di un responsabile dell'intervento.
2. I controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati sono effettuati dalla Provincia territorialmente competente ai sensi dell'art. 12 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471.
3. I soggetti beneficiari, ogni sei mesi, predispongono e trasmettono alla Regione territorialmente competente una relazione sullo stato dei lavori che ne evidenzia l'avanzamento fisico e finanziario.
4. Le Regioni provvedono annualmente a trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati e sulle somme effettivamente erogate.
5. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, anche avvalendosi dell'APAT, ove rilevi gravi inadempienze da parte del soggetto beneficiario, procede, sentita la Regione competente per territorio, alla revoca ed alla riassegnazione delle risorse secondo le modalità indicate nel successivo art. 6.

Articolo 10 (Procedure di revoca dei finanziamenti e procedure di riassegnazione)

1. I finanziamenti concessi ai sensi del presente decreto sono revocati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2, comma 104, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 10, comma 8 quinquies, della legge 27 febbraio 1997, n. 30 di conversione del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669.
2. Le risorse finanziarie revocate sono restituite dai soggetti beneficiari alla Regione competente che provvede alla riassegnazione ad altri interventi possibilmente nell'ambito della stessa area oppure per interventi in altre aree ricomprese nel piano straordinario.
3. Le somme derivanti dalle minori spese che risultano dai relativi quadri economici, nonché quelle che residuano al termine dei lavori, possono essere utilizzate dalla Regione con le stesse modalità di cui all'art. 7 per altri interventi da realizzarsi nella stessa area o in altre aree ricomprese nel Piano straordinario.

Articolo 11

(Norme relative alle Province Autonome di Trento e Bolzano)

1. In relazione a quanto disposto dall'art. 49 della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini della utilizzazione dei finanziamenti assegnati dal presente decreto a favore delle Province Autonome di Trento e Bolzano resta ferma l'applicazione delle disposizioni stabilite dall'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e dall'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.

Articolo 12

(Disposizioni finali)

1. Gli allegati sono parte integrante del presente decreto.
2. Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per i riscontri di competenza.

Roma, 13 1 LUG. 2003

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Il Ministro dell'economia e delle finanze

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
presso il MINISTERO AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

VISTO u. 542

Addi, 18/8/03

IL DIRETTORE

PAGINA BIANCA

**ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE CAMPANIA , COMMISSARIO
DELEGATO PER L'EMERGENZA RIFIUTI E BONIFICHE EX OPCM 2425/96,
COMUNE DI NAPOLI, AUTORITA' PORTUALE DI NAPOLI, BAGNOLI FUTURA
SPA E MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO**

PREMESSE

VISTO CHE:

1. con l'art. 1, comma 1, del decreto legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con modificazioni, nella legge 18 novembre 1996, n. 582, "Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni" è stato disposto che l'Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI), direttamente o per il tramite di società partecipate provvedesse al risanamento ambientale comprendente le operazioni di smantellamento e di rimozione, le demolizioni e le rottamazioni nonché la bonifica delle aree dei sedimenti industriali interessati da stabilimenti di società del Gruppo e dall'ex Eternit, sulla base del progetto del "Piano di recupero ambientale — Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli di cui alle Delibere CIPE del 13 aprile 1994 e del 20 dicembre 1994, e sulla base dello specifico piano di risanamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 21 dicembre 1995, predisposto secondo le prescrizioni tecniche per l'attuazione del progetto del Ministro dell'ambiente approvate con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1995";
2. con l'articolo 31, comma 43, della legge 23 dicembre 1998, n.448 è stato disposto che il Comitato di coordinamento di cui alla legge 582/96, integrato solo a tal scopo dal Sovrintendente ai beni architettonici ed ambientali di Napoli o da un suo delegato, sentito il responsabile del Servizio urbanistico del Comune, individuasse i manufatti industriali particolarmente significativi dal punto di vista storico e testimoniale che, a salvaguardia della memoria storica del sito, non dovranno essere demoliti. La destinazione dei manufatti salvaguardati è decisa dal consiglio comunale di Napoli nell'ambito della pianificazione urbanistica esecutiva;
3. l'articolo 114, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n.388 ha disposto che con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del

bilancio e della programmazione economica sia approvato, sentite le competenti Commissioni parlamentari, il piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli comprendente il completamento delle azioni già previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n.486 del 1996, convertito con modificazioni dalla legge n.582 del 1996 nonché la conservazione degli elementi di archeologia industriale di cui all'articolo 31, comma 43, della legge 23 dicembre 1998, n.448 . Lo stesso comma ha altresì autorizzato la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 2001-2003 per la copertura finanziaria del piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli;

4. l'art.114, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n.388 ha abrogato i commi da 1 a 13 della legge 582/96 mantenendo in vigore il comma 14 che prevede l'integrazione del piano di bonifica e recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli con la bonifica dell'arenile di Coroglio - Bagnoli e dell'area marina ed il ripristino della morfologia naturale della linea di costa in conformità allo strumento urbanistico del Comune di Napoli. Il primo stralcio del programma è stato finanziato per un importo pari a 25 miliardi di vecchie lire. Con l'articolo 8., comma 2, dell'Ordinanza di Protezione Civile 2948/99 così come modificato dall'articolo 4 comma 3 dell'Ordinanza di Protezione Civile 3031/99 e dall'articolo art.14, comma 1 dell'Ordinanza di Protezione Civile 3100/2001, la competenza all'attuazione di tale stralcio e le relative risorse sono state trasferite dal Ministro dell'ambiente al Commissario Delegato – Presidente della regione Campania;
5. l'art. 114, comma 24, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ha inserito il sito "Napoli Bagnoli-Coroglio (aree industriali)" tra i siti di interesse nazionale di bonifica individuati all'art. 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 "Nuovi interventi in campo ambientale";
6. con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 31 agosto 2001, è stato definito il perimetro del sito di interesse nazionale di Napoli Bagnoli-Coroglio che include le aree di cui alle delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 13 aprile 1994 e del 20 dicembre 1994, sottoposte a bonifica ai sensi del decreto legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito, con

modificazioni, nella legge 18 novembre 1996, n. 582, “Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali delle aree di Bagnoli e di Sesto San Giovanni”;

7. con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute è stato approvato, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 15 del D.M. 471/99 il progetto definitivo di bonifica delle aree oggetto della citata legge 582/96 presentato dalla Bagnolifutura S.p.A.. Il progetto definitivo si basa su un intervento, da realizzare nell’area oggetto di bonifica, di caratterizzazione, separazione e trattamento dei terreni in funzione del loro diverso grado di contaminazione, con conferimento in discarica esterna al sito oggetto di bonifica dei terreni con concentrazione di inquinanti superiori, anche dopo trattamento, a quelle indicate nella tabella 1, colonna A, dell’allegato 1 del D.M. 471/99. Il progetto prevede altresì l’escavo, il trattamento, il trasporto e lo smaltimento e/o il riutilizzo dei materiali contenuti nella cassa di colmata dell’area ex ILVA;

FRESO ATTO CHE:

1. in data 26 luglio 2002 la Regione Campania, nella persona del Presidente della Giunta regionale, la Provincia di Napoli, nella persona del Presidente della Provincia medesima, il Comune di Napoli, nella persona del Sindaco, il Commissariato di Governo per l’emergenza rifiuti, bonifiche e tutela delle acque della regione Campania ex OPCM 2425/96, nella persona del Commissario di Governo – Presidente della Giunta Regionale della Campania, l’Autorità portuale di Napoli nella persona del Presidente dell’Autorità medesima, la Bagnolifutura S.p.A. nella persona del Presidente della Bagnolifutura medesima hanno sottoscritto un Accordo normativo nel quale, tra l’altro:
 - il Commissariato di Governo si è impegnato a mettere a disposizione le necessarie risorse finanziarie per lo smaltimento in apposita discarica dei rifiuti derivanti dalla bonifica, opportunamente trattati, valutabili in circa 800.000 metri cubi;
 - La Regione Campania ed il Comune di Napoli si sono impegnati ad individuare, d’intesa, il sito di localizzazione della discarica;
 - l’Autorità Portuale di Napoli si è impegnata a smantellare ed acquisire i materiali derivanti dalla demolizione della colmata a mare esistente su

una parte della linea di costa di Bagnoli, effettuando, pertanto, l'escavo, il trattamento dei materiali ed il loro trasporto nelle zone portuali al fine di riutilizzarli per il riempimento delle casse di colmata della Darsena di Levante di competenza dell'Autorità medesima;

- il Comune di Napoli si è impegnato a prestare ogni collaborazione nella progettazione della discarica realizzata nella predetta cava;
2. l'Autorità portuale di Napoli ha predisposto lo "Studio preprogettuale di fattibilità" per la formazione ed impermeabilizzazione della cassa di colmata della Darsena di Levante nel porto di Napoli, il quale unitamente al Piano di caratterizzazione dei sedimenti della Darsena di Levante è stato approvato con prescrizioni durante la Conferenza dei Servizi tenutasi in data 23 dicembre 2002 presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Con nota prot.4142 del 23 maggio 2003, l'Autorità Portuale di Napoli ha comunicato che in data 26 novembre 2002 il Comitato Portuale con propria delibera n.42 ha approvato il Programma triennale 2003/2005 e l'elenco annuale dei lavori che comprendono gli interventi relativi alla rimozione della colmata a mare esistente nell'area di Bagnoli ed al riutilizzo dei relativi materiali. Tutte le opere previste nell'elenco annuale sono coperte da finanziamenti provenienti da fondi ordinari del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, da fondi dalla legge 413/98 e dal D.M. 2 maggio 2001 per i quali l'Autorità ha stipulato appositi contratti di mutuo con Istituti bancari. Gli ulteriori interventi previsti nel Programma Triennale saranno coperti, in carenza di finanziamenti statali con risorse dell'Autorità Portuale di Napoli;
 3. con nota del 29 luglio 2002 prot. n. 254/SS/im la Bagnolifutura S.p.A. ha presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio il piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli, ivi incluso cronoprogramma e piano finanziario, che modifica anche alla luce dell'Accordo normativo sopracitato, il piano presentato dalla Bagnoli S.p.A.;
 4. le "Note integrative al piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli", trasmesse al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio dalla società Bagnolifutura S.p.A. con nota prot. n.

- 355/CB/im del 13 novembre 2002, prevedono per la valorizzazione dei manufatti di archeologia industriale, il cui onere è stimato in 17.321.000,00 di euro, il ricorso alla procedura di cui all'art. 37 bis della legge 109 del 1994 e successive modificazioni;
5. nella nota prot. n. 391/SS/im e prot.515/CG/ct del 2 aprile 2003 la Bagnolifutura S.p.A. ha confermato l'impegno ad assumere a proprio carico gli eventuali ulteriori oneri rispetto a quelli di 17.321.000,00 euro previsti nel Piano per la messa in sicurezza, conservazione e riutilizzo dei manufatti di archeologia industriale;
 6. nelle riunioni del 11 novembre 2002 e 13 gennaio 2003 il Consiglio d'amministrazione della Bagnolifutura S.p.A. ha deliberato in merito all'assunzione da parte della Bagnolifutura medesima degli oneri delle attività di conservazione dei manufatti di archeologia industriale nonché in merito all'assunzione degli oneri per lo smaltimento della colmata qualora venisse meno l'impegno dell'Autorità Portuale circa la rimozione della colmata medesima;
 7. con la nota della Bagnolifutura prot.548/GC/ct del 6 maggio 2003 è stato aggiornato il piano di cui al precedente punto 3 per quanto attiene i costi;
 8. con nota prot. AGC/78/AMB/E/48068 del 13 maggio 2003 l'Ufficio legislativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha, tra l'altro, evidenziato che il decreto potrà approvare l'intero Piano di completamento della bonifica e del risanamento ambientale di Bagnoli, limitando l'intervento dello Stato al solo importo disponibile di 75.059.174,00 euro a condizione che sia incluso, come parte integrante del decreto medesimo, un Accordo di programma sottoscritto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per lo Stato e dagli altri soggetti finanziatori ed interessati al Piano (Comune di Napoli, Regione Campania, Commissario del Governo per l'emergenza rifiuti, Autorità portuale di Napoli, Bagnolifutura S.p.A.) dal quale si evinca con certezza la copertura finanziaria ed i soggetti responsabili di tutte le opere incluse nel Piano con i relativi impegni finanziari ed operativi vincolanti e recante una clausola di tutela secondo la quale i lavori di bonifica potranno essere iniziati solo una volta individuata la discarica per il conferimento dei rifiuti;

ATTESO CHE

1. Con nota prot. 16264/CD del 7 luglio 2003 indirizzata al Sindaco del Comune di Napoli il Presidente della Regione Campania - Commissario Delegato, comunica che con ordinanza commissariale n.194 del 5 luglio 2003 è stato disposto, tra l'altro, di assegnare al Comune di Napoli la somma di 15 milioni di euro per la realizzazione, la gestione operativa per lo smaltimento, le opere di chiusura e la gestione post mortem della discarica per lo smaltimento dei materiali di risulta della bonifica delle aree Ex ILVA ed Ex Eternit di Bagnoli. La nota condivide l'orientamento del Comune di Napoli teso ad ubicare la discarica nell'ambito del territorio del Comune medesimo.
2. Il Comune di Napoli con delibera di Giunta n. 2509 del 15 luglio 2003 ha autorizzato il Sindaco a sottoscrivere il presente accordo di programma e ad indicare, contestualmente, in detta sede l'area - di circa 360.000 mq sita nella circoscrizione di Pianura individuata con il n.18 sulla tav.1 e meglio descritta nella tav.3 allegate - come sito di destinazione di rifiuti inerti - così come definiti ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 36 /2003 - provenienti dalla bonifica dei siti ex industriali di Coroglio Bagnoli, e degli eventuali ulteriori rifiuti, aventi le medesime caratteristiche di cui al suddetto articolo 2 del D.Lgs. 36/03, provenienti dalla rimozione della colmata, ove non risultasse possibile, nei tempi previsti, il riutilizzo degli stessi da parte dell'Autorità Portuale;
3. Con la medesima delibera di Giunta l'Amministrazione Comunale si è impegnata ad approvare, dopo l'emanazione del decreto Ministeriale di approvazione del Piano di completamento della bonifica e del recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli, il progetto esecutivo, previsto dal Piano Paesistico Agnano - Camaldoli per la zona in questione, per la realizzazione degli interventi finalizzati alla ricostituzione delle caratteristiche morfologiche e vegetazionali originarie, mediante utilizzazione dei rifiuti inerti provenienti dalla bonifica dell'area industriale ed eventualmente dalla colmata; tale progetto esecutivo, nel delimitare, all'interno della zona in questione, l'area effettivamente necessaria, dovrà prevedere la possibilità dell'ampliamento dell'intervento qualora non risultasse possibile il riutilizzo dei materiali provenienti dalla colmata da parte dell'Autorità